

Oggetto: Provvedimento straordinario di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi;
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";
- Vista la circolare APT-02B, emanata dall'ENAC in data 22 novembre 2013, recante "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visti in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.C.M del 17 marzo 2020, nonché gli allegati 14 e 15 del medesimo decreto, misure generali e partizione settore aereo, che recano, rispettivamente, il "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica*" e le "*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19*";



- Vista la nota n. 112087 del 13 novembre 2020, con la quale l'ENAC ha sospeso a carattere generale l'avvio e la prosecuzione di tutte le istruttorie relative all'eventuale adozione di provvedimenti di limitazione a fronte delle istanze presentate dalle società di gestione aeroportuale, in ragione della particolare fase di contrazione del traffico aereo causata dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19;
- Vista la nota congiunta del 23 febbraio 2021, con la quale le associazioni di categoria, Assaeroporti e Assohandlers, hanno rappresentato all'ENAC l'esigenza di riavviare con urgenza le procedure volte a valutare le richieste di limitazione avanzate dalle società di gestione aeroportuale, evidenziando, tra l'altro, una serie di criticità sulla capacità aeroportuale, sulla saturazione degli spazi e sulle condizioni di lavoro degli operatori, determinate dalle procedure operative e organizzative previste dai protocolli sanitari per la salvaguardia dei passeggeri e dei lavoratori dalla diffusione del Covid -19;
- Vista la nota n. 24667 del 4 marzo 2021, con la quale l'ENAC, in riscontro alla citata nota delle associazioni di categoria, ha fatto presente che le procedure di valutazione avrebbero potuto essere avviate o riavviate solo a seguito dell'aggiornamento o della produzione dell'analisi funzionale operativa, con dati aggiornati che tenessero anche conto delle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19;
- Considerate le valutazioni espresse dalle citate Associazioni di categoria in ordine all'esigenza di riavviare e concludere tempestivamente da parte dell'ENAC le procedure di valutazione delle istanze di limitazione precedentemente avanzate dalle società di gestione aeroportuale, al fine di evitare il prodursi di ulteriori e più gravi effetti negativi legati all'attuale emergenza sanitaria;
- Considerato che la forte contrazione dei volumi di traffico ha determinato una recessione economica senza precedenti il cui impatto sulle società di gestione aeroportuale e sui prestatori di servizi di assistenza a terra ha comportato una preoccupante flessione della loro marginalità;
- Considerato che la crisi finanziaria si ripercuote sulle attività di tutti gli operatori aeroportuali e che potrebbe alterare il mercato dell'handling in caso di espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei prestatori successivamente all'adozione dei provvedimenti di limitazione;



Considerato che l'attuale fase emergenziale non consente di disporre di parametri certi in ordine alla tempistica e ai volumi della ripresa del traffico ai livelli precedenti la pandemia da Covid-19;

Considerato che può essere stimato un periodo di almeno un anno per pervenire ad una situazione di stabilità e a un possibile superamento dell'attuale fase emergenziale;

DISPONE

Art. 1

La limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per le categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 18/99, negli aeroporti nazionali, per la durata di 12 mesi - prorogabili di ulteriori 12 mesi - decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)